

# IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

Anteprima n. 32 - dicembre 2025

NOVITÀ NORMATIVE

COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO  
31 DICEMBRE 2025 N. 212 DI RECEPIMENTO  
DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2225

Simone Onnis



**COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2025 N. 212  
DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2225**

**Simone Onnis**

*Dottorando di ricerca in Diritto e Management della Sostenibilità  
Università di Siena*

**Sommario:**

1. Introduzione
2. Ambito di applicazione
3. Trasparenza informativa
4. Valutazione del merito creditizio
5. Pubblicità e tutela preventiva del consumatore
  - 5.1 Profili di nullità delle clausole contrarie agli artt. 125 ss. del TUB
6. Conclusioni

## 1. Introduzione

Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, entrato in vigore il 9 gennaio 2026, ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2225, la c.d. *Consumer Credit Directive 2* o CCD2, che abroga la direttiva 2008/48/CE.

Tale recente intervento normativo determina un significativo crocevia e un rilevante passaggio evolutivo nella disciplina europea del credito ai consumatori, rispondendo all'esigenza di adeguare il quadro normativo a un mercato profondamente mutato sotto il profilo tecnologico, economico e comportamentale in cui, ruolo preminente, assurge l'avvento e affermazione dell'Intelligenza Artificiale. Il decreto non si limita a trasporre il testo direttivo nel diritto interno, piuttosto opera una revisione organica della disciplina del credito al consumo, incidendo su numerosi profili: ambito di applicazione, trasparenza informativa, valutazione del merito creditizio, pubblicità e tutela preventiva del consumatore. Questo contributo intende delineare tali novità normative, evidenziando la loro rilevanza sistematica e la coerenza rispetto agli obiettivi della CCD2. Quest'ultima, se da un lato ha favorito l'accesso al credito per i consumatori, dall'altro ha avuto come effetto quello di accentuare ed esporre i consumatori più vulnerabili ad un maggiore rischio di sovra-indebitamento<sup>1</sup>.

Secondo una prospettiva più ampia, è possibile ravvisare nella *ratio* della direttiva recepita dal presente decreto che "l'esigenza di creare un mercato unico sostenibile e di sviluppare un'economia circolare rappresenta un obiettivo della politica comunitaria che giustifica i numerosi interventi nazionali e sovranazionali in materia di tutela del consumatore" come nel caso in esame<sup>2</sup>.

Gli effetti del decreto sono rilevabili anzitutto dal suo art. 1 che interviene con modifiche estese al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d'ora in avanti TUB); introducendo o riscrivendo numerose norme relative all'ambito di applicazione del credito ai consumatori; obblighi di trasparenza informativa pre-contrattuale e pubblicitaria; criteri di valutazione del merito creditizio; diritti del consumatore (es. recesso, informazioni sulle banche dati). Il decreto ha avuto effetti anche sulla disciplina degli intermediari e agenti di credito (D.Lgs. n. 141/2010) e sulle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).

Come anticipato nell'*incipit*, il decreto abroga la disciplina derivante dalla Direttiva 2008/48/CE, integrando i nuovi standard previsti dalla CCD2 nell'ordinamento giuridico italiano. Tuttavia, non tutte le norme si applicano immediatamente a ogni contratto: esistono regole transitorie secondo cui ai contratti già in essere prima dell'adeguamento si applicano le regole previgenti fino a scadenza, salvo particolari eccezioni previste dalla stessa direttiva (es. condizioni nei contratti a tempo indeterminato). Pur recependo la direttiva, il decreto rimanda a disciplina secondaria (regolamenti e provvedimenti di

---

<sup>1</sup> ORTINO, *La terza direttiva sul credito ai consumatori: distinzioni e complementarità nella tutela di interessi pubblici e privati* in *Rivista della regolazione dei mercati*, 2024, 548.

<sup>2</sup> FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Napoli, 2024, 69.

dettaglio, in particolare della *Banca d'Italia*) per definire modalità tecniche di applicazione (es. moduli informativi standard, registri di controllo, adempimenti operativi) e ponendo, talvolta, interrogativi sui rapporti tra direttiva e regolamenti.

## 2. Ambito di applicazione

Una prima e significativa innovazione riguarda l'estensione dell'ambito applicativo oggettivo e soggettivo della disciplina del credito al consumo. Il decreto recepisce l'orientamento europeo di ampliare la copertura normativa fino a crediti di importo pari o inferiore a 100.000 euro, eliminando soglie minime previgenti che escludevano dal perimetro alcune categorie di micro-crediti o contratti caratterizzati da importi modesti. La direttiva prevede infatti l'estensione della disciplina fino a €100.000, oltre all'inclusione di nuove forme di credito e postulando una definizione ampia di contratto di credito. Dal lato del diritto interno, ciò si è tradotto in riformulazione degli artt. 121 ss. TUB determinando un ampliamento soglia e ridefinizione delle nozioni di contratto di credito, consumatore e finanziatore.

La tecnica normativa adottata per il recepimento della direttiva non può ritenersi meramente traspositiva in quanto ricostruisce l'intero perimetro applicativo, adottando un criterio funzionale-economico e non formalistico. L'art. 121 TUB è risultato oggetto di riscrittura sostanziale, con l'ampliamento della nozione di contratto di credito. Tra le novità che emergono dalla formulazione dell'art. 121 citato si annovera l'estensione dell'applicazione della disciplina anche alle dilazioni di pagamento e ad alcuni modelli di c.d. *Buy Now Pay Later* (BNPL) assimilando queste forme di pagamento a veri e propri finanziamenti e introducendo la nuova soglia di applicazione fino a 100.000 euro. La soglia massima per l'applicazione delle norme passa da 75.000 a 100.000 euro, includendo anche i prestiti di piccolo importo, rimuovendo anche il limite oggettivo rappresentato dalla soglia minima precedente (200 euro).

Difatti, in precedenza veniva definito quale contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra facilitazione finanziaria. Pertanto, il perimetro risultava più ristretto in ordine dei seguenti tre profili: soglia massima inferiore (non più al di sotto di 100.000 €); esclusione sostanziale di alcune forme di pagamento differito a breve termine; incertezza sull'inclusione di modelli digitali innovativi (es. il sopracitato *Buy now pay later*). L'effetto della modifica è stato quello di adeguare la definizione di consumatore in coerenza con il diritto UE; precisare le figure di finanziatore e intermediario del credito fianco al riallineamento delle esclusioni. Si assiste a una "de-tipizzazione" della nozione di credito: ciò che rileva è la funzione economica (messa a disposizione di capitale o dilazione di pagamento), non la veste contrattuale.

Ricorre un significativo ampliamento dell'ambito di applicazione, che abbraccia nuove tipologie di prodotti creditizi emerse nel contesto digitale, riducendo le tradizionali esclusioni fondate sull'importo del credito. Ciò comporta una ridefinizione della nozione di contratto di credito al consumo, sempre più ancorata alla funzione economica dell'operazione piuttosto che alla sua qualificazione meramente formale. Sulla stregua di tale cambiamento, la nuova formulazione valorizza il criterio sostanziale in quanto comprende come contratto di credito qualunque accordo che comporti la messa a disposizione di fondi o la concessione di un pagamento differito a titolo oneroso.

Il nuovo impianto normativa risponde alla scelta e alla finalità di tutelare una più ampia platea di consumatori nella fase di accesso al credito, armonizzando la disciplina nazionale con gli obiettivi dell'Agenda dei Consumatori 2020-2025 dell'UE.

### **3. Trasparenza informativa**

Coerentemente con la CCD2, il decreto rafforza gli obblighi di trasparenza e di informazione pre-contrattuale, imponendo ai creditori e agli intermediari requisiti più dettagliati per la comunicazione dei termini contrattuali, dei costi complessivi e delle condizioni di rimborso. In particolare, in linea con il dettato direttivo, si enfatizza la necessità di una informazione chiara e comparabile, in grado di consentire al consumatore di comprendere effettivamente gli oneri e i rischi connessi all'operazione di credito. A tal fine, il decreto attribuisce alla Banca d'Italia il compito di definire, tramite regolamenti e istruzioni, il contenuto e la forma delle informazioni precontrattuali, inclusi gli standard di comunicazione nei messaggi pubblicitari.

Il decreto recepisce nell'ordinamento italiano principi molto stringenti di trasparenza, correttezza e completezza dell'informazione, coerentemente con la direttiva europea di riferimento. I sopraddetti principi nei contratti di credito ai consumatori non sono espressi in un unico articolo sintetico all'inizio del testo, ma sono distribuiti in varie disposizioni che modificano il TUB e introducono nuove norme.

Sul punto rileva l'art. 122-bis TUB - introdotto dal decreto in esame - che sancisce l'obbligo in capo a finanziatori e intermediari del credito di fornire tutte le informazioni, compresi chiarimenti adeguati, gratuitamente e in modo trasparente e comprensibile. Questo articolo ha valore generale e trova applicazione sull'intero rapporto di credito ai consumatori e non solo alla fase pre-contrattuale<sup>3</sup>. La norma si articola in un primo comma che sancisce i principi generali secondo i quali il finanziatore e l'intermediario del credito a) si

---

<sup>3</sup> Tale disposizione prevede esplicitamente l'obbligo di gratuità delle informazioni, le quali devono essere rese senza oneri per il consumatore, a prescindere dal mezzo utilizzato. Pertanto, si applicano a tutti i canali di erogazione del credito, inclusi quelli a distanza.

comportano con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei consumatori. Nel secondo comma viene sancita l'obbligo di gratuità delle informazioni oltre all'obbligo in capo al finanziatore e all'intermediario di astenersi da condizioni discriminatorie (p.e. basate su cittadinanza o residenza legale all'interno dell'UE)

Ulteriori specifici obblighi sono previsti altresì dall'art. 123-bis TUB in forza del quale il finanziatore e/o l'intermediario devono mettere a disposizione del consumatore informazioni chiare, comprensibili e non discriminatorie in tutte le fasi del rapporto di credito. In aggiunta, tali informazioni devono essere disponibili su supporto cartaceo o altro supporto durevole<sup>4</sup>.

Rispetto all'art. 124 TUB, il decreto si è limitato ad apportare talune modifiche. La norma disciplina le informazioni che devono essere fornite prima della sottoscrizione del contratto pertanto in fase precontrattuale, disciplinando la tempistica e il supporto. Sulla base del comma 1-bis le informazioni precontrattuali devono essere fornite in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un'offerta o da un contratto; parimenti si applicano anche in caso di comunicazioni a distanza (es. online). Viene inoltre specificata l'ipotesi in cui le informazioni siano fornite meno di un giorno prima della conclusione; in tal caso il finanziatore è tenuto ad inviare un promemoria scritto sul diritto di recesso e indicare la procedura per esercitare lo stesso. Tale regola ha lo scopo di garantire che il consumatore non sia preso alla sprovvista da condizioni di credito importanti e sia posto in condizioni di maturare compiutamente la decisione di impegnarsi.

In tema di trasparenza rileva altresì l'art. 125 TUB che attiene alle banche dati ed alle informazioni sul rifiuto. In particolare, se una domanda di credito viene respinta sulla base delle informazioni presenti in una banca dati creditizia (p.e. il sistema CRIF) , il finanziatore deve informare il consumatore senza indugio e indicare quali informazioni dei sistemi di segnalazione sono state utilizzate e perché hanno portato al rifiuto. In questo modo il consumatore ha diritto di conoscere quali dati o criteri hanno influito sulla decisione del diniego.

#### **4. Valutazione del merito creditizio**

Un'altra innovazione di rilievo riguarda la disciplina della valutazione del merito creditizio (il cd. *creditworthiness assessment*), che nel testo europeo e nel rispettivo decreto di recepimento assume un ruolo centrale per la prevenzione del sovraindebitamento dei consumatori. Si impongono procedure più rigorose nella

---

<sup>4</sup> L'art. 123-bis TUB, introdotto dal decreto sancisce l'obbligo per il finanziatore o l'intermediario del credito di mettere a disposizione del consumatore informazioni generali chiare e comprensibili sui prodotti di credito, prima che il consumatore sia vincolato da qualunque impegno, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza.

raccolta e analisi dei dati, con limiti all'utilizzo di informazioni non pertinenti o eccessive e rispetto dei diritti fondamentali alla protezione dei dati e alla non discriminazione.

Il decreto, nel recepire questi principi, prevede anche forme di controllo delle tecniche di valutazione, incluse quelle basate su sistemi automatizzati, favorendo un equilibrio tra automazione e controllo umano nelle decisioni creditizie — un tema di crescente importanza nell'era digitale. Più nel dettaglio, riforma l'impianto italiano del credito al consumo, rafforzando l'obbligo di valutare la capacità del consumatore di rimborsare il credito in modo proporzionato, documentato e basato su informazioni effettive, al fine di prevenire pratiche di concessione di credito irresponsabili e ridurre il rischio di sovraindebitamento.

La disciplina chiave si trova in particolare nel nuovo art. 124-bis TUB, come modificato ed integrato dal decreto 212/2025, che disciplina la valutazione del merito creditizio del consumatore e contiene le principali novità. La prima che possiamo annoverare tra queste è l'obbligo di valutazione prima della conclusione del contratto in virtù del quale il finanziatore deve effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio prima della conclusione del contratto di credito. Questa valutazione assolve ad una doppia funzione: da un lato soddisfare esigenze prudenziali di sana gestione (es. ridurre i rischi per l'istituto di credito), dall'altro tutelare il consumatore per evitare pratiche di concessione di credito non sostenibili o che possano portare a sovraindebitamento. La disposizione non impone dei meri obblighi formali, in quanto il legislatore dispone che debba essere effettiva e documentata.

Tra gli elementi costitutivi su cui deve basarsi la valutazione del merito creditizio si distinguono le informazioni rilevanti e proporzionate le quali devono essere pertinenti sulla situazione economica e finanziaria del consumatore. Pertanto, le caratteristiche sono la necessità e la proporzionalità rispetto alla natura, durata, importo e rischio del credito, ottenute da fonti interne o esterne appropriate, inclusa la consultazione di banche dati pertinenti, ove necessario. In aggiunta, le informazioni non devono includere categorie particolari di dati sensibili (p.e. quelli protetti dal GDPR, come salute o dati biometrici).

Merita particolare attenzione l'introduzione di un criterio di sostenibilità economica del credito prima di concederlo, con valutazione *ex ante* dei rischi per il consumatore. Alla luce di ciò, il soggetto finanziatore può erogare il credito solo se l'esito della valutazione indica che il consumatore potrà ragionevolmente adempiere agli obblighi contrattuali. Inoltre, qualora la valutazione del merito creditizio si basi “anche solo in parte” su trattamenti automatizzati di dati personali (es. *scoring automatico*), il consumatore ha il diritto di richiedere un intervento umano nella decisione. In conclusione, tale tutela riduce l'impatto di processi completamente automatizzati che potrebbero penalizzare il consumatore senza possibilità di intervento umano<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Sulla tutela della posizione del consumatore si rinvia a BARBA, *Capacità del consumatore e funzionamento del mercato, Valutazione e divieto delle pratiche commerciali*, Torino, 2021, 5 ss.

## 5. Pubblicità e tutela preventiva del consumatore

La normativa italiana recepisce le previsioni della CCD2 in materia di pubblicità del credito, che puntano a ridurre i rischi di informazioni fuorvianti e a garantire che i messaggi commerciali siano formulati in modo trasparente, evidenziando costi e impegni finanziari. In questo senso, il decreto attribuisce alle autorità di vigilanza — in primis alla Banca d'Italia — il compito di definire criteri e limiti per l'advertising dei prodotti creditizi, con possibilità di individuare pratiche vietate e requisiti minimi di chiarezza. Sul tema si è assistito ad un passaggio dalla trasparenza formale alla tutela preventiva. Difatti, prima della riforma, la disciplina italiana del credito ai consumatori era fortemente incentrata sugli obblighi informativi standardizzati; indicazione del TAEG nella pubblicità; consegna del modulo SECCI (*Standard European Consumer Credit Information*), o IEBCC in italiano e diritto di recesso. Con il d.lgs. 212/2025 si assiste a un mutamento di paradigma: dalla trasparenza come mera informazione alla trasparenza come strumento di prevenzione del sovraindebitamento e di protezione attiva del consumatore. La pubblicità non è più intesa come mera comunicazione commerciale, ma fase anticipata della tutela contrattuale.

Il recepimento della direttiva ha portato alla modifica dell'art. 123 TUB rubricato "Pubblicità". Ora, la pubblicità che indica un tasso o dati relativi al costo del credito deve essere chiara, corretta e non fuorviante; includere informazioni standardizzate; indicare in modo evidente il TAEG<sup>6</sup>; riportare esempi rappresentativi più trasparenti. La più rilevante innovazione consiste nell'obbligo di chiarezza il quale non è più solo formale ma altresì sostanziale, cioè l'informazione deve essere comprensibile per il consumatore medio.

La riforma recepisce il principio europeo secondo cui sono vietate formule ambigue ("tasso zero" se vi sono costi indiretti); non è consentito enfatizzare benefici occultando costi; infine è vietata la pubblicità che incoraggi un ricorso irresponsabile al credito. Si introduce quindi un criterio di responsabilità comunicativa del finanziatore. Le norme si applicano alla pubblicità online, alle comunicazioni tramite app, alle piattaforme digitali, ai sistemi automatizzati. La disciplina diventa pienamente compatibile con l'ambiente fintech e tiene conto dei cambiamenti dettati dall'avvento dell'Intelligenza Artificiale.

Modifiche di rilievo riguardano anche gli artt. 124 ss. TUB in tema di rafforzamento dell'informativa precontrattuale. La tutela preventiva si realizza soprattutto nella fase antecedente alla conclusione del contratto. Difatti, l'impostazione pre-riforma era prevalentemente formale: era necessario solo

---

<sup>6</sup> Sui rapporti tra SECCI e TAEG cfr. MINNECI, *Contratti di credito e TAEG erroneo o assente*, in *Rivista di diritto bancario*, 2021, Sez. I, **290 ss.** Alla luce della riforma il modulo informativo SECCI: deve essere fornito gratuitamente; deve essere personalizzato; deve consentire il confronto tra offerte; deve essere consegnato con congruo anticipo. Non è più mero adempimento formale ma strumento di decisione consapevole.

garantire la consegna di un documento informativo completo mentre ora non è più sufficiente: l'informazione deve essere effettivamente comprensibile dal consumatore medio.

Riguardo i diritti del consumatore, prima della riforma, gli artt. 125 ss. TUB disciplinavano: il diritto di recesso; il rimborso anticipato; il collegamento negoziale; le informazioni in corso di rapporto. La tutela era prevalentemente reattiva (cioè attivabile dopo la conclusione del contratto). Ora, a seguito del recepimento della direttiva, i diritti del consumatore vengono integrati in un sistema unitario di protezione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*. Il nuovo impianto normativo dispone che diritto di recesso rimane esercitabile entro 14 giorni senza penalità e senza obbligo di motivazione. Si assiste ad un rafforzamento informativo in quanto la riforma impone: informazione chiara e comprensibile sul diritto di recesso; modalità semplici di esercizio; indicazione espressa dei costi eventualmente dovuti (interessi maturati). Pertanto, il diritto di recesso non risulta un diritto meramente teorico bensì uno strumento effettivo di “ripensamento consapevole”. Viene consolidato il principio secondo cui da un lato il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito e dall'altro la riduzione include tutti i costi, anche quelli *non recurring*, secondo orientamento consolidato.

### 5.1. Profili di nullità delle clausole contrarie agli artt. 125 e ss. del TUB

Come è noto le disposizioni degli artt. 125 ss. TUB hanno natura: *a)* imperativa; *b)* inderogabile *in peius*; *c)* di ordine pubblico economico europeo. Il recepimento della CCD2 rafforza tale natura, in quanto la direttiva è impostata su un modello di armonizzazione massima: gli Stati non possono prevedere tutele inferiori, né gli operatori possono derogarvi contrattualmente. Conseguentemente ogni clausola che limiti o escluda i diritti riconosciuti al consumatore è nulla. Si tratta di nullità di protezione, azionabile dal solo consumatore<sup>7</sup>.

In forza dell'art. 125 TUB sono nulle le clausole che riducono il termine di 14 giorni; subordinano il recesso a penali; impongono costi ulteriori rispetto agli interessi maturati; rendono eccessivamente gravosa la modalità di esercizio. In questi casi si discorre di nullità parziale della clausola; il contratto resta valido, ma la clausola difforme è sostituita dalla norma imperativa. Si assiste ad integrazione automatica *ex lege* della disciplina corretta. Invero, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, il recepimento ha avuto come effetto quello di rafforzare il principio di riduzione proporzionale del costo totale del credito. Sono nulle clausole che escludano la riduzione di costi “up front”; limitino il rimborso a sole spese *recurring*; impongono penali non consentite; subordinano il rimborso a

---

<sup>7</sup> Sul punto v. per analogia GUFFANTI PESENTI, *Pratiche commerciali scorrette e invalidità del contratto nel d.d.l. delega 1151/2019*, in *Jus*, 2020, 157 ss.

condizioni discrezionali del finanziatore. Tuttavia, emergono dei profili critici in tal senso. Il tema è rilevante anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di proporzionalità dei costi. La nullità in questi casi è di protezione; rilevabile anche d'ufficio dal giudice; imprescrittibile quanto all'azione di accertamento. Sui rapporti con il codice del consumo, le clausole in contrasto con gli artt. 125 ss. TUB possono integrare anche clausole vessatorie e pratiche commerciali scorrette. Da ciò deriva un doppio regime di tutela ovvero sia quello di invalidità civilistica e la sanzione amministrativa.

## 6. Conclusioni

Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212 costituisce un passo fondamentale nell'adeguamento del nostro ordinamento alla disciplina comunitaria sul credito ai consumatori. Rispetto alla Direttiva (UE) 2023/2225, il decreto recepisce in modo estensivo e coerente i principi europei, ampliando l'ambito applicativo e rafforzando la tutela della trasparenza, della corretta valutazione creditizia e della comunicazione commerciale. La direttiva rafforzava in modo significativo la disciplina della valutazione del merito creditizio, attribuendole una funzione autonoma di protezione del consumatore contro il rischio di sovraindebitamento. Tale obbligo ha assunto una valenza sistemica, incidendo sulla responsabilità del creditore e sul corretto svolgimento della fase precontrattuale, in linea con l'evoluzione del diritto europeo dei mercati finanziari verso modelli di "responsible lending". Merita attenzione anche il rafforzamento delle regole di condotta e delle limitazioni alle pratiche commerciali, che evidenzia una crescente integrazione tra la disciplina del credito al consumo e il diritto delle pratiche commerciali scorrette. Il contratto di credito viene così ricondotto entro un perimetro regolatorio più ampio, che considera l'intero processo di offerta e commercializzazione del prodotto.

Nel complesso, il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 si inserisce in un percorso di armonizzazione rafforzata, pur lasciando agli Stati membri margini di adattamento in materia di sanzioni, rimedi ed enforcement. La nuova disciplina è destinata a incidere non solo sulla prassi contrattuale, ma anche sulla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, consolidando una visione del credito al consumo come attività regolata da doveri di correttezza, diligenza e responsabilità a tutela del consumatore. Nonostante la direttiva non riguardi concorrenza in senso economico, la stessa può essere interessata indirettamente, perché possiamo registrare come la legislazione europea in materia di credito al consumo spinga alla concorrenza tra banche e intermediari sui mercati dei servizi finanziari, attraverso norme di tutela e disciplina più omogenee. Inoltre, maggior trasparenza e regole comuni rafforzano il mercato, riducono asimmetrie informative e migliorano la parità di condizioni tra operatori, favorendo una concorrenza più equa. Infine, favorendo l'armonizzazione di elementi di

disciplina contrattuale come si impegna tale direttiva (p.e. in tema di obblighi informativi) si rende il mercato più competitivo e meno gravato da pratiche scorrette<sup>8</sup>.

La sfida applicativa ora si concentra sull'interpretazione pratica delle norme e sul coordinamento delle molteplici fonti regolamentari coinvolte ponendo interrogativi per quanto riguarda la relazione non solo tra diritto interno e europeo ma anche tra gli atti eurounitari.

---

<sup>8</sup> Per una approfondita lettura sul tema della concorrenza, divieto di pratiche commerciali e capacità del consumatore si rinvia a BARBA, *Op. cit.*, 19 ss.

